COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 32 del 30-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026 E DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **trenta** del mese di **Luglio** a partire dalle ore **16:45**, nella inella sede comunale e in videoconferenza, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica.
Preside la seduta il FRANCESCO COLAGROSSI in qualità di Presidente del Consiglio.
All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	COLAGROSSI FRANCESCO	Presente	7	PANZIRONI SIMONE	Presente
2	MAZZI FABIO	Presente	8	NAZIO GIUSEPPE	Assente
3	SALVATI ANNALISA	Presente	9	ALESE PATRIZIO	Assente
4	PERGOLINI LORIS	Presente	10	SPINELLI CARLO	Presente
5	SALVATI RANIERO	Presente	11	GIOVANNETTI GAETANO	Presente
6	DUCA BARBARA	Presente			

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SABRINA CANDIANO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il FRANCESCO COLAGROSSI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- ***il comma 652***, ai sensi del quale *"…"… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651**[1]** e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …"*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e diesercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente …";*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) …*
- **il comma 655** ai sensi del quale *"… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti*
- **il comma 658** ai sensi del quale "**…** *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …";*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ……..…… in data ……..…… il quale all'articolo 13 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- *L'art. 1, comma 1, della Legge n. 481/1995 e l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, che attribuiscono all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, inclusa la predisposizione del metodo tariffario;*
- *La deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF ed in particolare l'art. 7, comma 1, che dispone la predisposizione da parte del gestore del PEF per il periodo 2026-2029 secondo il metodo MTR-3;*
- *L'art. 4.5 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, secondo cui le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi;*
- *L'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF recante il "Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)", modificato dalle successive deliberazioni n. 584/2025/R/RIF e n. 2/2026/R/COM;*

Dato Atto che:

· Il Comune di Capranica Prenestina, in qualità diEnte Territorialmente Competente (ETC), ha provveduto alla validazione del PEF in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del metodo MTR-3 (Allegato A alla delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF);

· La **Dott.ssa Sabrina Candiano (Segretario Comunale del Comune di Capranica Prenestina)**, formalmente incaricata della procedura di validazione, ha validato il Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026-2029;

· In applicazione delle *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013"* emanate dal MEF in data 28 gennaio 2026, si è tenuto conto delle risultanze dei **fabbisogni standard** come benchmark obbligatorio per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività (), del coefficiente di potenziamento del servizio e per il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

· Il totale dei costi da coprire con la tariffa è pari a **€ 146.361,00**;

Il Consiglio Comunale ha stabilito la ripartizione di tali costi applicando i seguenti criteri di riparto:

o **82,71%** a carico delle **utenze domestiche** (pari a € 121.055,18);

o **17,29%** a carico delle **utenze non domestiche** (pari a € 25.305,82);

VISTI INOLTRE:

- L'**art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006** (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchéentro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per cui *"... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;
- L'**art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228** (convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199), che consente ai Comuni di approvare tariffe, PEF e regolamenti TARI entro il termine del **31 luglio di ciascun anno**;
- L'**art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504** (modificato dall'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019), relativo al tributo provinciale per la tutela ambientale (TEFA), fissato nella misura del **5%** del prelievo comunale;

Visto l'allegato A) rubricato "*Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani",* alla deliberazione di Arera n. 386/2023/R/rif[2], integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/rif, 176/2025/R/rif e 355/2025/R/rif, che ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che siapplicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

a) 퓰퓑1,퓀, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

b) 퓰퓑2,퓀, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per

utenza per anno.

c) 꾈꿙3,꾪, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è pari a 6 euro/utenza per anno;

Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 33, comma 6, del vigente regolamento comunale, che le rate di pagamento della TARI per l'anno 2026 saranno 4 e avranno le seguenti scadenze:

- 1^ rata: 31 agosto 2026
- 2^ rata 30 settembre 2026
- 3^ rata 31 ottobre 2026
- 4^ rata 30 novembre 2026

I contribuenti avranno inoltre la possibilità di pagare il tributo in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata (31 agosto 2026)

Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Rilevato che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale.

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzionen. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.
Acquisito il parere del revisore dei conti (prot n.3002 del 17/07/2026) sulla presente delibera;

- Con voti votazione unanime e palese

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

a) di prendere atto del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026 – 2029 del Comune di Capranica Prenestina validato dalla dott. Sabrina Candiano acquisito al protocollo comunale n. 2837 del 07/07/2026 in qualità di Ente Territorialmente Competente

b) di approvare l'ammontare complessivo delle entrate TARI 2026, quantificato in € 146.361,00

c) di approvare, per l'anno 2026, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto le lettere **A)** quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando al contempo atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio di cui alla lett. sub b) del deliberato;

d) di dare che alle tariffe comunali così approvate si applicherà il tributo provinciale per l'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, stabilito nella misura del 5%.

e) di dare atto che le componenti perequative unitarie istituite dall'ARERA (delibera n. 386/2023/R/RIF e successive modificazioni) verranno applicate a tutte le utenze in aggiunta alla TARI dovuta;

f) di stabilire che le scadenze per il versamento della TARI per l'anno 2026 sono le seguenti:

- 1^ rata: 31 agosto 2026
- 2^ rata 30 settembre 2026
- 3^ rata 31 ottobre 2026
- 4^ rata 30 novembre 2026
- Resta inteso che è consentito di pagare il tributo in unica soluzione: (entro il 31 agosto 2026)

g) di disporre l'invio telematico della presente deliberazione, unitamente ai relativi allegati tariffari, tramite inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini della pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 e secondo le specifiche tecniche del D.M. 20 luglio 2021.

h) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, stante l'urgenza di provvedere in ordine alle tempistiche finanziarie dell'Ente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno **2026**

Con voti votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/ 2000.

SETTORE 1 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Capranica Prenestina, 15-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO MICAELA MICHELI

SETTORE 1 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Capranica Prenestina, 15-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MICAELA MICHELI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
FRANCESCO COLAGROSSI	DOTT.SSA SABRINA CANDIANO

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SABRINA CANDIANO